SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2888

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI, BOCO, CORTIANA, BRUTTI Paolo, ROTONDO e FLAMMIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2004

Princìpi per la promozione e la tutela dei beni comuni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – Per beni comuni si intendono tutte le risorse naturali e ambientali che per loro natura sono un bene primario, fondamentale, che, inoltre, costituiscono una condizione imprescindibile per l'esistenza. Tali beni appartenenti all'umanità tutta, garantendone la conservazione dei loro equilibri vitali, da preservare per le generazioni future sono: la biosfera, l'acqua, la biodiversità, l'energia, cioè i grandi cicli ambientali che consentono la vita stessa e che costituiscono anche il nostro patrimonio storico-culturale.

Noi riteniamo quindi che i beni comuni debbano essere garantiti costituzionalmente, traducendone i princìpi in concrete indicazioni legislative che orientino le scelte relative alle attività umane.

D'altronde la storia dell'umanità, compresa quella giuridico-sociale, ha visto spesso riconosciuta la categoria dei beni comuni per i territori, per l'acqua o per altri beni ambientali.

L'Italia ha nella propria legislazione la definizione dei beni demaniali e di usi civici, che risale a epoche lontane e che ha contribuito a configurare l'essenza della nostra civiltà. E così vale per tante legislazioni di Paesi europei o di altri continenti, come quelle che in Asia già riconoscono l'acqua come bene comune.

Orbene, in questi anni l'ideologismo liberista e la globalizzazione stanno devastando tutto ciò e contribuiscono gravemente a mettere a repentaglio la sopravvivenza del pianeta, compromettendo definitivamente ogni forma di vita: si pensi all'effetto serra, alla crisi del ciclo dell'acqua, alla perdita di biodiversità, all'esaurimento delle risorse energetiche. Ma non solo.

A fronte delle conseguenze catastrofiche di queste scelte, invece di invertire la tendenza alla distruzione ambientale, si adottano strategie inverse e altrettanto distruttive che, privilegiando la sopravvivenza dei popoli più forti, puntano all'accaparramento delle risorse residue, attraverso guerre economiche, sociali e militari anche utilizzando a tal fine le istituzioni principali del governo mondiale della globalizzazione capitalista, per arrivare alla completa mercificazione e privatizzazione di tutti i settori della vita umana, individuale e collettiva.

I movimenti di lotta «per un altro mondo possibile», unica alternativa in grado di contrastare la deriva alla distruzione del pianeta, hanno messo in campo proposte concrete per la difesa dei beni naturali e ambientali e dei servizi pubblici ad essi correlati, per contrastare gli accordi che prevedono la loro totale deregolamentazione e liberalizzazione.

Il presente disegno di legge, che raccoglie le proposte dei movimenti, si propone di introdurre nella legislazione nazionale il principio della difesa dei beni naturali ed ambientali e dei servizi pubblici.

L'articolato indica i princìpi generali di riferimento per tutelare e valorizzare i beni comuni, l'economia e i servizi che consentono l'accesso al loro godimento e vuole anche essere uno strumento attivo per combattere i processi di privatizzazione in atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali del Pianeta.

2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1:

a) l'aqua;
b) l'aria;
c) l'energia;
d) la biodiversità;
e) il territorio;
f) le risorse agroalimentari.

3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia di energia, della conservazione e della tutela dell'ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.

4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinsiche dei beni comuni e la loro integrità, nell'interesse delle generazioni future.

5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto di accordi commerciali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di beni comuni ai fini dell'adeguamento ai princìpi di cui alla medesima legge.

8. Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le entrate derivanti dall'istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonché le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,50